Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Si sospende il giudizio per gli alunni che non rientrano nella casistica sopra riportata e non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, ma sono nelle condizioni, per le capacità che hanno e per la quantità e la qualità delle lacune rilevate, di poter recuperare eventualmente nel periodo estivo. Salvo casi eccezionali, opportunamente valutati e debitamente motivati dal Consiglio di classe, il numero di discipline da recuperare non può essere superiore a tre. Inoltre, si sospende il giudizio per coloro che hanno conseguito il voto di sei decimi in comportamento (Legge 1 ottobre 2024, n. 150). Non si ammette alla classe successiva lo studente che presenta insufficienze ritenute gravi e non recuperabili, nemmeno con la frequenza di appositi corsi di recupero. In particolare, si delibera la non promozione alla classe successiva, con dettagliata motivazione nel verbale di scrutinio, nelle seguenti situazioni:

a) insufficienza gravissima (voto inferiore a 4/10) in almeno tre materie;
b) insufficienza grave (voto 4/10) in almeno quattro materie;
c) Insufficienza diffusa (da valutare tenendo presenti il numero delle discipline insufficienti rispetto al numero totale di discipline e la media complessiva dell'alunno).

Nel caso di situazioni particolari, che suggeriscono l’opportunità di promozione o di non promozione al di fuori dei criteri sopra indicati, il Consiglio di classe potrà sempre, nella sua sovranità, deliberare quanto riterrà adeguato, con dettagliate motivazioni, che saranno riportate nel verbale dello scrutino finale.